



# COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

F.TO Dott. Giuseppe Tomao

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO D.ssa Franca Sparagna

## Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune.

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li 22 AGO. 2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO V. Segret. Dott. F. D'Elia

### Esecutività

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta:  
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/08/2019

- essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 22 AGO. 2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO V. Segret. Dott. F. D'Elia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

22 AGO. 2019

Minturno, li    /    /   



**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE**

COMUNE DI MINTURNO  
UFFICIO COPIE  
L'Ufficiale Amministrativo  
*Giulio Giunta*

## COPIA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

Delibera: **65**

**Oggetto:** Riconoscimento debito fuori bilancio diritto di rogito al Segretario Generale Dott.ssa M. De Filippis 2014/2016.

del **12/08/2019**

L'anno **duemiladiciannove** addì **dodici** del mese di **agosto** alle ore **15.30**, nella sala delle adunanze, in sessione **d'urgenza** ed in seconda convocazione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali si riuniscono i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

### Nominativi

Dr. Gerardo Stefanelli - **Sindaco**

Dott. Giuseppe Tomao

Marcaccio Matteo

Graziano Paola

Pensiero Giuseppe

Conte Ines

Sparagna Francesco

Signore Massimo

Di Girolamo Maria

Presente	Assente
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
	X
	X

### Nominativi

Moni Massimo

Larocca Fausto

Faticoni Maurizio

Iossa Tommaso

Zasa Americo

Riccardelli Domenico

Orlandi Gennaro

Esposito Francesco P.

Presente	Assente
	X
X	
X	
	X
	X
X	
X	
	X

### Assessori esterni:

#### Nominativi

Daniele Sparagna

Daniele Mino Bembo

Pietro D'Acunto

Presente	Assente
X	
X	
X	

#### Nominativi


Immacolata Nuzzo


Elisa Venturo

Presente	Assente
X	
	X

Assiste il Segretario Generale D.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del presente verbale Presiede il Dott. Giuseppe Tomao nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

gm

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio n. 1 Amministrativo Dott. F. D'Elia 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, così espresso "Favorevole per quanto di competenza", ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio n. 2 Economico-Finanziario Rag. G. Di Micco 

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

l'art. 10 del DL 24.06.2014 nr. 90 ha abrogato l'art. 41 comma 4 della L. 11.07.1980 nr. 312 dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito con decorrenza dal 25.06.2014 ;  
il DL 90/2014 nella versione originaria si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto escludendo quindi completamente sia i Segretari Comunali sia lo Sato da ogni compenso relativo ai diritti di rogito ;  
la legge 11.08.2014 nr. 114 di conversione del Decreto nr. 90/2014 ha ripristinato anche se con regole differenti la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19.08.2014 ,data di entrata in vigore della nuova norma ;  
la conseguenza di tale iter normativo è che relativamente agli atti rogitati dal 25.06.2014 al 18.08.2014 ( giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla L. 114/2014 9 i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché' al Segretario ne' allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del DL 90/2014 ;  
a decorrere dal 19.08.2014 ( ai sensi dell'art. 10 co. 2 ter) i diritti di rogito devono essere invece ripartiti in base alle disposizioni del comma 2 bis dell'art. 10 introdotto dalla legge di conversione nr. 114/2014 che recita : "Negli enti locali privi di dipendenti di qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale , una quota del provento spettante al Comune ai sensi dell'art. 30 , secondo comma della L. 15 novembre 1973 nr. 734 come sostituito dal comma 2 del presente articolo , per tutti gli atti di cui ai numeri 1, 2,3,4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962 nr. 604 e successive modificazioni , è attribuita al segretario comunale rogante , in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimento ;  
Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata , si sono configurati sostanzialmente due orientamenti :  
un primo orientamento espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione nr. 21 del 406.2015 secondo cui alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del dl 24 giugno 2014 nr. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 nr. 114 , i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C e ciò anche in ragione dell'interpretazione sistematica del dettato normativo che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali ;  
un secondo orientamento di matrice giurisprudenziale che ha trovato conferma nelle considerazioni espresse sia dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 75 del 23.02.2016 e nelle statuizioni di diversi giudici del lavoro secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti nella misura del 100% ai segretari di fascia A, B, C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale oltre che , comunque , e sempre attribuiti ai segretari di fascia C , sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale ;

Visto che la querelle in materia di diritti di rogito è stata definita in via definitiva dalla Corte dei Conti sezione Autonomie con deliberazione nr. 18/2018 la quale ha ribaltato il precedente principio di diritto alla luce della giurisprudenza dei Giudici del lavoro ed è giunta alle seguenti conclusioni :

*In riforma al principio di diritto espresso nella delibera 21/Sez. Aut. / 2015/QMIG alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del DL 24 giugno 2014 nr. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 nr. 114 i diritti di rogito , nei limiti stabiliti dalla legge , competono ai Segretari comunali di fascia C nonché' ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali ;*

Rilevato che presso questo Ente non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale ne' ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata ;

Considerato che :

dal 1 giugno 2013 fino al 24 agosto 2014 il Comune di Minturno ha gestito in forma associata con i Comuni di Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia il Servizio di Segreteria Generale secondo la seguente ripartizione 21 ore comune di Comune di Minturno , 9 ore Comune di Spigno Saturnia , 6 ore Comune di Santi Cosma e Damiano ;  
dal 25 agosto 2014 a seguito dello scioglimento della convenzione di segreteria con il Comune di Spigno Saturnia , il Comune di Minturno ha gestito in forma associata con il Comune di Santi Cosma e Damiano il Servizio di Segreteria Generale secondo la seguente ripartizione 30 ore Comune di Minturno 6 ore Comune di Santi Cosma e Damiano ;  
il Segretario generale titolare delle convenzioni di Segreteria periodo 19.06.2014 /18 .09.2016 è stato la dott.ssa Massimina De Filippis ;

Viste le richieste di liquidazioni diritti di rogito formulate dall'avvocato Vittoria Maggiorra per conto della dott.ssa De Filippis ( prot. 8292 de 16.03.2018 , 15023 del 17.05.2018 ) ;

Visti i riscontri del Servizio Amministrativo in persona del dott. F. D'Elia con note prot. 9102 del 22.03.2018 , 628

del 9.1.2019 ;

Visto l'elenco delle somme introitate per diritti di rogito in relazione ai contratti rogati dalla dott.ssa Massimina De Filippis in detto periodo come da allegate tabelle :

Anno 2014 € 9611,87 rep 4360-4419

Anno 2015 € 23.075,76 limite massimo erogabile pari a 1/5 dello stipendio € 14.809,81 rep.4420-4456

Anno 2016 € 4913,01 rep 4457- 4477

Vista la nota prot. 7745 del 17 ottobre 2018 trasmessa via pec in data 15 maggio 2019 dal Comune di Spigno Saturnia e la nota prot. 23820 del Comune di Santi Cosma e Damiano con le quali sono stati comunicati gli importi corrisposti alla dott.ssa Massimina De Filippis ;

Viste le quote dovute dal Comune di Minturno in relazione al limite del terzo dello stipendio fino al 25.06.2014 ed al quinto dello stipendio dal calcolate come da prospetto allegato in rettifica a precedente prospetto prot. 628 in data 5.01.2019 ;

Visto che in data 30.07.2019 prot. 23436 è pervenuto ricorso ex art. 409 cpc innanzi al Tribunale civile di Cassino da parte della dott.ssa Massimina De Filippis come rappresentata e difesa da avv. V. Maggiorra con studio legale in Formia ;

Vista la vigente giurisprudenza contabile, (si veda di recente Corte Conti Liguria deliberazione 74/2019/QMIG la quale ha ribadito che il salario in godimento che costituisce il riferimento della percentuale del quinto integrante il tetto massimo annuale all'erogazione dei diritti di rogito ai segretari comunali vada rapportato allo stipendio effettivamente percepito ed ai fini del computo del quinto dello stipendio in godimento si cumulino gli emolumenti percepiti nei comuni ove il segretario presta servizio da titolare , come reggente o a scavalco) ;

Visto che tale sezione della Corte dei Conti della Liguria sospendendo il pronunciamento sul quesito nr. 1 ) se le somme destinate al pagamento a favore del segretario comunale del predetto emolumento ( diritti di rogito ) devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori ivi compresi quelli che la legge pone a carico dell'ente locale ,e nr. 2) se sia corretto ripartire tra comune e segretario gli oneri riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritti di rogito secondo le regole ordinarie non sussistendo alcuna previsione correttiva che consenta di derogarvi , ha sottoposto al Presidente della Corte dei Conti ai sensi art. 17 co. 31 DL 78/2009 e art. 6 co. 4 DL 174/2012 , la relativa questione di massima finalizzata all'adozione di una pronuncia di orientamento generale ;

Visto l'art. 37 c. 3 CCNL Segretari comunali e provinciali 16 maggio 2001 il quale ha previsto che per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lettera g. si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1 con esclusione della lettera f ( retribuzione di risultato ) ;

Vista la DGC 242 del 8.08.2019 avente ad oggetto prelievamento dal fondo rischi contenzioso che ha spostato i fondi per la copertura del presente riconoscimento debito fuori bilancio ;

Visto l'art. 194 co. 1 lett e D.lgs. 267/2000 ;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione contabile ex art. 235 D.lgs. 267/2000 ;

Con voti favorevoli nr 9 resi per appello nominale

### DELIBERA

1. Riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante da diritti di rogito spettanti in relazione ai contratti rogati ai Segretari Generali periodo 2014-2016 e precisamente :

dott.ssa Massimina De Filippis

€ 5689,31 anno 2014

€ 14.394,71 anno 2015

€ 3.394,29 anno 2016

Totale al lordo oneri riflessi ed irap = **23.478,31**

2 impegnare la somma di € **23478,31** al lordo oneri riflessi ed irap a valere sul capitolo 01021.10 .0620 debiti fuori bilancio diritti di segreteria 2014/2016 ;

3. Dare atto che per quanto attiene alla questione degli oneri accessori / riflessi -irap la liquidazione è effettuata con addebito anche di tali oneri a carico dei Segretari fatta salva diversa pronuncia di orientamento generale da parte del Presidente della Corte dei Conti cui è stata sottoposta la questione nei termini come esposti in preambolo da Corte Conti Liguria deliberazione 74/2019/QMIG ;

4. demandare al Funzionario Responsabile del Servizio n1 Amministrativo i conseguenziali atti di liquidazione ;

5. dare atto che sulle suddette somme non risulta alcun aggravio di interessi legali e spese giudiziali ;

6. trasmettere ad intervenuta esecutività il presente atto alla Corte dei Conti via Baiamonti nr. 25 Roma per i prescritti controlli di legge ;

7. Rendere il presente atto , con separata votazione riportante pari esito , il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



## Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Latina

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Giuseppe Di Micco

Epc al Segretario Generale

Al Sindaco

Oggetto : Relazione sul riconoscimento debito fuori bilancio / rettifica prospetto conteggio calcolo diritti rogito spettanti al Segretario generale dott.ssa Massimina De Filippis ( prot. 628 in data 5.01.2019 ).

A rettifica prospetto prot. 628 in data 5.01.2019 si comunica che l'importo dei diritti di rogito spettanti alla dott.ssa Massimina De Filippis ex Segretario Generale nell'anno 2014 è il seguente :

da una verifica degli atti dell'ufficio è emerso che con determinazione nr. 148/2016 sono state liquidate alla dott.ssa De Filippis € 1854,84 per diritti di rogito relativi al periodo gennaio /luglio 2014. Il totale delle riscossioni relative al primo semestre 2016 è pari ad € 6363.12- Tale importo deve essere decurtato della quota del 10% Fondo di cui all'art. 42 L. 604/62 ed all'interno del 90% dell'importo rimanente deve essere calcolato il 75% spettante al Segretario comunale.

Pertanto  $€ 6363.12 - 636.31 = 5.726,81 \times 75\% = 4.295,10$

Importo lordo liquidato al Segretario con determinazione nr. 148/2016 relativo al periodo 1.01./18.08.2014 è pari ad € 1.854,84, Importo rimanente da liquidare è pari ad € 2.440,56 ( totale € 4.295,10- 1854,84).

Per il periodo 18 agosto 2014 al 31.12.2014 il limite del quinto diritti di rogito spettanti al Segretario De Filippis è pari ad  $€ 25.632/5 = 5.126,4$ .

Totale riscossioni diritti di rogito periodo agosto /dicembre 2014 € 3.248,75.

Totale da liquidare a carico del Comune di Minturno € 5.689,31-

Totale Comune di Santi Cosma come da nota prot. 23820 del 2.08.2019 € 1.742,78.

Totale Comune di Spigno come da pec in data 15 maggio 2019 € 4.274,20.

Totale limite 1/3 e 1/5 trattamento economico anno 2014  $12.341,51 + 5126,4 = € 17.467,91$  . Il totale complessivo da liquidare a carico del Comune di Minturno , con l'aggiunta delle quote liquidate e da liquidare rispettivamente dai Comuni di Spigno Saturnia e Santi Cosma e Damiano ) è all'interno del limite massimo erogabile di € 17.467,91 per l'anno 2014.

In relazione all'anno 2015

Importo da liquidare da parte del Comune di Santi Cosma e Damiano € 414,89.

Limite diritti di rogito spettanti (1/5 trattamento economico ) pari ad € 74.048/5 ( € 5696X12\* rateo tredicesima ) = 14.809,6

Riscossioni totali comune di Minturno importo eccedente il limite massimo erogabile di € 14.809.6.

Pertanto € 14.809,6-414,89 ( quota Comune di Santi Cosma e Damiano ) = 14394,71 importo diritti rogito liquidabile da parte del Comune di Minturno.

Anno 2016-

Comune di Santi Cosma e Damiano importo da liquidare € 6.858,51 come da nota prot. 23820 del 2.08.2019.

Limite diritti rogito ( 1/5 trattamento economico del Segretario calcolato sui mesi di effettivo servizio gennaio/ 18 settembre 2016 - pari ad € 51264,00( € 5696X9 ) /5= € 10.252.8

Totale da liquidare € 10.252,8-6858,51( quota Comune di Santi Cosma e Damiano ) = € 3.394,29 diritti di rogito a carico del Comune di Minturno.

Totale complessivo a carico del Comune di Minturno da liquidare al Segretario Generale dott.ssa Massimina De Filippis è pari ad € 23.478,31 al lordo oneri riflessi e irap.

Nella proposta di deliberazione sono state riportati i riferimenti giurisprudenziali che legittimano il presente riconoscimento.



Il Responsabile del Servizio 1 Amministrativo

Dott. Francesco Paolo D'Elia



COMUNE DI MINTURNO  
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 145 del 08 agosto 2019

Oggetto: Parere su Prelevamento dal Fondo rischi contenzioso ex art. 176, d.lgs. n. 267/2000

Al:

Segretario Generale

e p.c. Al Sig. Sindaco

e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. Alla Giunta Comunale

**PREMESSA**

Premesso,

- che è stata ricevuta la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto *Prelevamento dal Fondo rischi contenzioso ai sensi dell'art. 176, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*
- che dalla proposta emerge la necessità di attingere la somma di € 282.779,59 dal fondo spese potenziali allocato alla missione 20, programma 03, Titolo I, macro-aggregato 10, Conto finanziario U.1.10.01.99.999, del bilancio di previsione anno 2019;
- che la somma di € 282.779,59 è così suddivisa: i debiti derivanti da sentenze per € 259.301,28 e diritti di rogito relativi al periodo 2014 – 2016 da liquidare all'ex Segretaria Generale dell'Ente per euro 23.478,31;
- che allegata alla proposta di delibera vi è una relazione del Responsabile del Servizio che argomenta ampiamente il motivo del contenzioso e gli importi scaturenti dalle sentenze;
- che per la parte riguardante i rogiti da liquidare, si fa riferimento alla variazione del quadro normativo che è stato oggetto di delibera della Corte dei Conti Liguria N.21/SEZAUT/2015/QMIG che rileva come *“alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli*

**E**

COMUNE DI MINTURNO  
COMUNE DI MINTURNO

Protocollo N. 0024727/2019 del 10/08/2019

*importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. 9 Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti" ... ne consegue, a parere della predetta Sezione, che "nel caso di comuni del tutto privi di personale con qualifica dirigenziale sia possibile attribuire, ai sensi del nuovo art. 10, comma 2 bis, del d.l. n. 90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto" (cfr. deliberazione n. 297, cit);*

- che il riconoscimento delle somme dovute all'ex segretario viene effettuato, non già a seguito di sentenza di un tribunale ma, onde evitare il contenzioso instaurato per il tramite del proprio legale e già notificato all'Ente, in cui la prima udienza è fissata presso il Tribunale di Cassino per il giorno 26 febbraio 2020;

- che nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è previsto un fondo contenzioso per un importo di € 650.000,00 per i contenziosi nei quali l'Ente è parte resistente;

- che con DGC n. 211 del 24.06.2019 è stata effettuata una variazione di bilancio di € 52.492,89 per l'utilizzo del fondo rischi contenzioso;

- che l'art. 176 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce all'organo esecutivo la competenza di adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

- che con il prelievo proposto permangono gli equilibri finanziari del bilancio 2019/2021;

- che la proposta di deliberazione evidenzia come gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa, garantiscono un fondo di cassa finale non negativo, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del d.lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

visti

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000,

si esprime parere **favorevole** al riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alla proposta di delibera del Consiglio Comunale, a condizione che vengano verificate eventuali responsabilità e intraprese tutte le azioni volte al ristoro del danno subito dall'Ente.

Il Segretario Generale, quale Responsabile del Servizio Contenzioso, valuterà le opportune azioni da intraprendere. Il Responsabile della Polizia Municipale, a sua volta, per le proprie competenze in materia di gestione del servizio.

Inoltre, si autorizza la copertura dei debiti fuori bilancio con il prelevamento dal Fondo rischi contenzioso, ex art. 176, d.lgs. n. 267/2000, se ed in quanto sovrastimato rispetto ai contenziosi prevedibili.

#### Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Mauro Frasca



Dott.ssa Nora Cacciotti



Dott. Pierpaolo Pandozzi

